

**Sentenza:** n. 440 del 19 Dicembre 2006

**Materia:** procedure di affidamento di lavori pubblici

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articolo 2 Statuto della Regione Valle d'Aosta, articoli 3, 97, 117 co.1 e 120 Cost.

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei Ministri

**Oggetto:** artt 26 co. 2 lett.c) della legge della regione Valle d'Aosta 20 giugno 1996 n. 12 (legge regionale in materia di lavori pubblici) come modificato dall'art. 25 della legge regionale Valle d'Aosta 5 agosto 2005, n. 19 (Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 – legge regionale in materia di lavori pubblici)

**Esito:** fondatezza della questione

**Estensore della nota:** Alessandra Cecconi

La sentenza n. 440/2006 ha ad oggetto l'articolo 26 co. 2 lett. c) della legge regionale Valle d'Aosta n. 12/1996, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale Valle d'Aosta, n. 19/2005, concernente l'affidamento di lavori pubblici di interesse regionale mediante procedura ristretta.

Con specifico riguardo alla disciplina di tale procedura per lavori di importo pari o inferiore a 1.200.000 euro, la norma impugnata prevede, da un lato, che il bando di gara determina il numero minimo e massimo dei candidati che l'amministrazione provvederà ad invitare (nei limiti dalla stessa norma indicati); dall'altro lato, stabilisce che ove il numero di candidati qualificati sia superiore a quello previsto dal bando di gara, si procede ad una selezione in parte per sorteggio ed in parte in base a criteri prestabiliti dal legislatore.

Tali criteri sono, in sintesi, i seguenti: migliore idoneità economico-finanziaria, migliore idoneità tipologica e "migliore idoneità di localizzazione determinata in base tanto al valore assoluto tanto all'incidenza percentuale sull'organico del concorrente del numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile ovvero (...) presso la sede regionale dell'INPS nell'anno antecedente quello di pubblicazione del bando di gara.

Il Governo censura tale ultimo criterio di selezione, affermando che esso viola il limite del rispetto della Costituzione e degli obblighi internazionali, limite imposto alla legislazione regionale dall'articolo 2 dello Statuto. Inoltre, l'introduzione di detto criterio determina un trattamento differenziato e discriminante in danno dei soggetti non localizzati nel territorio regionale e senza che ciò risponda ad esigenze tecniche o di concorrenzialità. Da qui l'evidente contrasto con gli articoli 3, 97 e 120 della Costituzione.

La difesa regionale, nel merito, respinge le censure del Governo affermando che la disposizione impugnata costituisce soltanto un criterio funzionale a consentire all'amministrazione di valutare l'effettiva capacità dell'impresa di svolgere l'appalto *in loco*, a nulla rilevando dove la stessa abbia la sede e quale sia la sua nazionalità. Cosicché la stessa disposizione non avrebbe valenza discriminatoria e sarebbe costituzionalmente legittima.

Il ricorso del Governo viene, invece, ritenuto fondato ed accolto.

La Corte, richiamandosi a precedenti pronunce, afferma che la norma impugnata individua una condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale di soggetti appaltatori provenienti da altre aree territoriali e privi di legami stabili con il medesimo territorio regionale.

Si tratta di disposizione che non trova fondamento né in ragioni tecniche né in ragioni di efficienza e buon andamento dell'amministrazione in quanto è ben possibile che imprese con sede stabile fuori

del territorio regionale possiedano tutti i requisiti per la migliore esecuzione dell'appalto; né può rilevare l'eventuale maggiore costo che l'impresa "esterna" dovrebbe sostenere poiché comunque l'amministrazione potrà (attraverso gli altri criteri di scelta del contraente previsti dalla legge) assicurarsi le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni economiche per essa più convenienti. Da qui l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 co. 2 lett. c) L.R. Valle D'Aosta, n. 12/2006 (come modificato dall'art. 25 l.r. Valle d'Aosta n. 19/2005).